

STATUTO

Akela Onlus Gruppo Cinofilo da Soccorso ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione avente la seguente denominazione: Akela Onlus Gruppo Cinofili da Soccorso ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Borgo San Lorenzo e con durata illimitata svolge la propria attività ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e del Decreto Legislativo 2 gennaio 2017, n.1 e successive modifiche (in seguito denominato "Codice di Protezione Civile"). Il Consiglio direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Toscana.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, opera tramite le prestazioni a titolo gratuito dei soci e delle cariche sociali, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei volontari associati:

- protezione civile ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
l'Associazione opera nel settore della Protezione Civile nell'ambito della Cinofilia da Soccorso e nello specifico nella ricerca persone disperse in superficie e sotto macerie. Si prefigge di addestrare e formare Unità Cinofile da Soccorso e intende porsi al servizio di Istituzioni, Enti e privati che ne abbiano la necessità;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,

l'Associazione intende svolgere attività di tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nell'ambito di interventi di Protezione Civile;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,

l'Associazione intende svolgere attività di informazione, educazione e divulgazione ai cittadini, nell'ambito delle mansioni della Protezione Civile, con particolare riferimento alla formazione dell'Unità Cinofila da Soccorso nonché alle buone norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi o di necessità;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

l'Associazione intende svolgere attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura attraverso attività promosse dalle Istituzioni nell'ambito di interventi di Protezione Civile.



Il perseguimento delle finalità è realizzato anche in collaborazione con i competenti organi della Regione Toscana, gli Enti Locali e il dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di intervento richiesto dagli organi competenti come pure nel corso di esercitazioni e manifestazioni organizzate dagli stessi o dall'Associazione, i soci sono assicurati secondo le Leggi vigenti.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (fondatori) ed il presente statuto e tutte le persone fisiche, cittadini italiani, dell'Unione Europea e non, senza distinzione di età (purché maggiorenni), di sesso, di pensiero, di religione che manifestino impegno e interesse per le finalità del presente statuto e siano mossi da spirito di solidarietà (ordinari).

Possono aderire all'Associazione anche gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni nonché le deliberazioni dell'Assemblea e il Consiglio direttivo;



- mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione e rispettoso nei confronti della stessa;
- svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro la propria attività che non può essere retribuita neppure dal beneficiario;
- essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, per la partecipazione attiva agli interventi operativi;
- essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, per la partecipazione alle attività associative, preventivamente concordate;
- partecipare all'addestramento e all'aggiornamento tecnico e personale per assicurare la migliore efficienza del proprio servizio;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi, essere eletti negli stessi e partecipare all'assemblea dei soci purché in regola con il pagamento della quota sociale;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alla formazione e all'aggiornamento periodico;
- proporre iniziative ad attività conformi allo statuto che verranno vagliate dal Consiglio direttivo;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente approvati dal Consiglio direttivo;
- essere coperti da assicurazione contro i rischi per infortuni, malattie e per responsabilità civile connessi allo svolgimento all'attività di volontario;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- quant'altro si evince dal presente statuto.

Agli associati possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate se preventivamente approvate dal Consiglio direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota sociale.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'espulso può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione, rivolgersi all'assemblea contro detto provvedimento perché decida sulla sua espulsione nella prima seduta utile.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci in regola col pagamento delle quote sociali e le sue deliberazioni, prese in conformità al Codice Civile, alle Leggi e al presente Statuto, obbligano tutti gli aderenti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può essere portatore di una e una sola delega.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione su deliberazione del Consiglio direttivo mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione le deliberazioni sono assunte validamente a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli aderenti più uno. In seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 Aprile. Le votazioni sono palesi tranne quelle riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, delibera:



- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che sottoscrive il verbale redatto dal Segretario e custodito in apposito libro. Il verbale è tenuto nella sede dell'Associazione ed ogni socio ha diritto di consultazione e di trarne copia.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 (sette) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo può essere sciolto anticipatamente:

- dall'Assemblea straordinaria con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci in caso di atti contrari al presente statuto
- per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti
- su richiesta del Presidente, approvata con maggioranza assoluta del Consiglio direttivo;
- su richiesta di almeno $\frac{4}{5}$ dei consiglieri.



In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere la sua sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica per il periodo residuo del mandato del consigliere sostituito, tale subentro verrà ratificato alla prima assemblea utile.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta almeno due giorni prima, almeno una volta al trimestre ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi membri; esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente, non è ammessa la delega e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio direttivo redige il regolamento che regola la vita interna dell'Associazione, approvato dall'Assemblea dei soci per la sua efficacia.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo, dirige e rappresenta legalmente l'Associazione ai sensi della legge e della normativa vigente, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi dei terzi, con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni e contratti che impegnino l'Associazione.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di necessità e urgenza prende decisioni urgenti, comunicandole al Consiglio direttivo per la ratifica nella prima seduta successiva.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 10 (Altre cariche)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario collabora con il Presidente alla formazione dei programmi, al disbrigo delle pratiche correnti e compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

I Consiglieri collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità del gruppo, secondo le disposizioni che vengono impartite dal Presidente.

L'Amministratore Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili. Inoltre:

- controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- controlla la regolare tenuta dei libri contabili in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- redige annualmente il bilancio o rendiconto e la situazione patrimoniale economico-finanziaria entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio da sottoporre all'Assemblea dopo l'approvazione del Consiglio direttivo verso cui è direttamente responsabile;
- relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio direttivo con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.



Stante i compiti affidatigli all'Amministratore Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente ai compiti affidatigli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'Associazione; ha la firma disgiunta da quella del Presidente.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Amministratore Tesoriere e dopo essere stato controllato dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;



- libro dei verbali del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: previa richiesta scritta al Consiglio direttivo; lo stesso delegherà il Segretario il quale provvederà ad assolverla entro 10 giorni.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria un'Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli aderenti all'Associazione. Nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 19 (Norme transitorie e finali)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

